



**Comune di Breggia**

CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera  
Repubblica e Cantone Ticino

Ris.mun.2907/2019

Breggia, 30 gennaio 2019

## ORDINANZA MUNICIPALE

**Concernente:**

### **le modalità di consegna e smaltimento dei rifiuti ingombranti**

Il Municipio di Breggia, richiamati:

- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente;
  - gli artt. 107 cpv. 2 lett. b e 192 della Legge organica comunale (LOC);
  - gli art. 24 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
  - il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 11.12.2018;
  - la convenzione tra il Comune di Breggia e lo Stato del Cantone Ticino che autorizza i cittadini domiciliati e residenti a Breggia ad utilizzare l'area di compostaggio presso il Vivaio forestale cantonale;
- nonché ogni altra norma alla fattispecie applicabile

**decreta**

le seguenti disposizioni concernenti le modalità di consegna e smaltimento dei rifiuti ingombranti nel Comune di Breggia.

#### **Art. 1 Campo di applicazione**

La presente Ordinanza disciplina le modalità di consegna e smaltimento dei rifiuti ingombranti così come le relative tasse.

Hanno diritto a consegnare i rifiuti ingombranti solo coloro che già sono soggetti al pagamento della tassa base.

#### **Art. 2 Definizioni e obiettivi**

Il Comune di Breggia promuove la riduzione dei rifiuti e il loro riutilizzo/riciclaggio attuando uno smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente e a costi sostenibili.

#### **Art. 3 Decoro, igiene e littering**

<sup>1</sup> La consegna e il deposito di ogni tipologia di rifiuti non deve portare pregiudizio all'ambiente, all'igiene e al decoro pubblico e deve essere effettuato conformemente alle norme seguenti.

<sup>2</sup> Giusta l'art. 7 lett. b del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, per littering si intende l'abbandono di rifiuti di ogni natura su terreno pubblico e privato.

<sup>3</sup> Ai contravventori sono applicate le sanzioni di cui all'art. 10 della presente Ordinanza.

#### **Art. 4 Area di consegna**

<sup>1</sup> Quale area di consegna dei rifiuti ingombranti per i cittadini domiciliati e residenti (proprietari di residenze secondarie o al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno) nel Comune di Breggia è designato il piazzale esistente presso il Centro scolastico, in territorio di Lattecaldo nella Frazione di Morbio Superiore (mapp. 455 RFD) o altra area in zona Lattecaldo ritenuta idonea allo scopo.

<sup>2</sup> Gli ingombranti provenienti dalle economie domestiche e dalle attività economiche, devono essere depositati presso quest'area di consegna negli orari d'apertura fissati all'art. 8 della presente Ordinanza.

#### **Art. 5 Modalità di consegna**

<sup>1</sup> Per rifiuti ingombranti s'intendono i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati.

<sup>2</sup> Materiali provenienti da lavori edili e/o artigianali quali porte, finestre, gelosie, cucine, sanitari e altri materiali o arredamento pure proveniente da rinnovi di

#### **Municipio**

T: +41 91 695 20 20

F: +41 91 695 20 29

info@comunebreggia.ch

www.comunebreggia.ch

#### **Apertura uffici**

lunedì-venerdì 08.00-12.00

mercoledì 16.00-18.00

#### **Ufficio Tecnico**

**Sede Caneggio**

T: +41 91 695 20 25

F: +41 91 684 11 25

info@comunebreggia.ch

www.comunebreggia.ch

#### **Apertura ufficio**

lunedì 08.00-11.30

martedì 08.00-11.30

mercoledì 16.00-18.00

giovedì 08.00-11.30

immobili o appartamenti non possono essere consegnati e devono essere consegnati e smaltiti tramite canali privati.

<sup>3</sup> Il materiale ammesso deve essere consegnato in piccoli pezzi affinché occupi il minor spazio possibile. È inoltre necessario rimuovere le parti metalliche.

In occasione di ogni singola raccolta, l'utente che già risulta assoggettato al pagamento della tassa base potrà consegnare RSU ingombranti per un volume massimo di 1 mc.

<sup>4</sup> Il Municipio emana all'inizio di ogni anno direttive dettagliate circa i giorni stabiliti e le modalità di consegna dei rifiuti ingombranti.

#### **Art. 8 Orari d'apertura**

L'area di consegna è agibile, nei giorni stabiliti tramite direttiva, nei seguenti orari:

- dalle 08.00 alle 11.30.

#### **Art. 9 Tassa di consegna**

Per il quantitativo consegnato è dovuta una tassa stabilita in CHF 23.00 al quintale.

#### **Art. 10 Gestione dell'area di consegna**

Gli utenti dell'area di consegna dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite sul posto, in particolare per quanto riguarda:

- l'accesso all'area di consegna;
- la pesatura e la definizione della tara del veicolo;
- la cernita del materiale conforme ad essere smaltito.

#### **Art. 11 Contravvenzioni**

<sup>1</sup> Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite conformemente all'art. 21 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

<sup>2</sup> Sono inoltre riservate eventuali sanzioni da parte del proprietario dell'area di consegna.

#### **Art. 12 Deroghe**

Il Municipio in casi motivati o in situazioni particolari può stabilire delle eccezioni o delle deroghe alle disposizioni di questa Ordinanza.

#### **Art. 13 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> La presente Ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2019, riservata l'approvazione e la ratifica della Sezione degli enti locali del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore è abrogata l'Ordinanza del 22 gennaio 2013 e ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

#### **Art. 14 Pubblicazione**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 31 gennaio 2019 al 1 marzo 2019.

#### **Art. 15 Ricorso**

Contro le disposizioni di questa Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione (art. 192 cpv. 2 LOC).

Il Sindaco:  
(S. Gaffuri)

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:  
(M. Mombelli)